



Codice civile svizzero (Protezione degli adulti)

Disegno

Modifica del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2025¹,
decreta:*

I

Il Codice civile² è modificato come segue:

Sostituzione di espressioni

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 361, titolo marginale, e cpv. 3

B. Costituzione,
deposito, iscri-
zione e revoca
I. Costituzione

³ *Abrogato*

Art. 361a

II. Deposito ¹ I Cantoni provvedono affinché i mandati precauzionali possano essere depositati presso un ufficio pubblico.

² Il mandato precauzionale può essere depositato presso l'ufficio pubblico competente al domicilio del mandante.

Art. 361b

III. Iscrizione Su domanda, l'ufficio dello stato civile iscrive nella banca dati centrale la costituzione del mandato e il luogo in cui lo stesso è depositato. Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie, segnatamente sull'accesso ai dati.

¹ FF 2025 ...
² RS 210

Art. 362, titolo marginale

IV. Revoca

Art. 363 cpv. I

¹ Quando apprende che una persona è divenuta incapace di discernimento, l'autorità di protezione degli adulti verifica se sussiste un mandato precauzionale. Si informa in particolare presso l'ufficio dello stato civile e l'ufficio pubblico competente per il deposito al domicilio dell'interessato.

Art. 368 cpv. I

¹ Se gli interessi del mandante sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l'autorità di protezione degli adulti prende le misure necessarie, d'ufficio o su avviso di una persona vicina.

Art. 373 cpv. I, frase introduttiva

¹ L'autorità di protezione degli adulti prende le misure necessarie, d'ufficio o su avviso di una persona vicina, se:

*Titolo prima dell'art. 374***Capo secondo:****Delle misure applicabili per legge alle persone incapaci di discernimento****Sezione prima:**
Del diritto legale di rappresentanza*Art. 374*

A. Condizioni ed estensione del diritto di rappresentanza

¹ Il coniuge, il partner registrato o il convivente di fatto che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente curatela.

² Il diritto di rappresentanza comprende:

1. tutti gli atti giuridici abitualmente necessari al mantenimento;

2. l'amministrazione del reddito e dei rimanenti beni, fatti salvi gli atti di cui all'articolo 396 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni³; e
3. il potere di aprire e sbrigare la corrispondenza.

³ Per gli atti giuridici non compresi in questo diritto di rappresentanza, il rappresentante deve ottenere il consenso dell'autorità di protezione degli adulti.

Art. 376

C. Intervento
dell'autorità di
protezione degli
adulti

¹ Se gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l'autorità di protezione degli adulti prende le misure necessarie, d'ufficio o su avviso di una persona vicina.

² L'autorità di protezione degli adulti può in particolare decidere sul diritto di rappresentanza del rappresentante legale e se del caso:

1. consegnargli un documento che ne attesta i poteri di rappresentanza;
2. revocare in tutto o in parte i poteri di rappresentanza del rappresentante legale oppure istituire una curatela.

Art. 378 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco), n. 3 e 8

¹ Le seguenti persone hanno diritto, nell'ordine, di rappresentare la persona incapace di discernimento e di dare o rifiutare il consenso per i provvedimenti ambulatoriali o stazionari previsti:

3. il coniuge, il partner registrato o il convivente di fatto che vive in comunione domestica con la persona incapace di discernimento o le presta di persona regolare assistenza;
8. i nipoti, se prestano di persona regolare assistenza alla persona incapace di discernimento.

Art. 381

E. Intervento
dell'autorità di
protezione degli
adulti

¹ Se gli interessi della persona incapace di discernimento sono esposti a pericolo o non sono più salvaguardati, l'autorità di protezione degli adulti prende le misure necessarie, d'ufficio o su avviso del medico, oppure di una persona vicina.

² Può in particolare:

1. impartire istruzioni per l'esercizio del diritto di rappresentanza;

-
2. nominare una persona con diritto di rappresentanza, se è incerto a chi spetti la rappresentanza o se i pareri delle persone con diritto di rappresentanza divergono;
 3. istituire una curatela di rappresentanza.

Inserire prima del titolo del capo secondo

Art. 389a

C. Persone vicine

¹ È considerata vicina la persona che, è strettamente legata all'interessato e pare idonea a tutelarne gli interessi.

² Lo stretto legame necessario può risultare in particolare dalla parentela, da una relazione personale, da una funzione ufficiale o da un'attività professionale.

³ Lo stretto legame e l'idoneità necessari sono presunti nel caso del coniuge, del partner registrato, del convivente di fatto nonché dei genitori, dei discendenti, dei fratelli e delle sorelle, e dei nonni.

Art. 390 cpv. 2 e 3

² L'onere che sopportano le persone vicine e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.

³ La curatela è istituita su richiesta dell'interessato, su avviso di una persona vicina o d'ufficio.

Art. 400 cpv. 1 e 1^{bis}

¹ L'autorità di protezione degli adulti nomina quale curatore una persona fisica che sia idonea, dal profilo personale e delle competenze, ad adempire i compiti previsti, disponga del tempo necessario e svolga personalmente i suoi compiti.

^{1^{bis}} Esamina se può affidare in tutto o in parte i compiti a una persona vicina all'interessato o a un altro curatore privato.

Art. 401 cpv. 2

² Per quanto possibile, l'autorità di protezione degli adulti tiene conto dei desideri delle persone vicine all'interessato.

Art. 401a

III. Desiderio espresso in anticipo per scritto dall'interessato

¹ L'interessato può esprimere i suoi desideri anche in anticipo per scritto e depositare questa dichiarazione presso l'ufficio pubblico competente per il deposito dei mandati precauzionali.

² La disposizione sull'iscrizione del mandato precauzionale nella banca dati centrale si applica per analogia.

³ Se necessario, l'autorità di protezione degli adulti s'informa prima dell'istituzione della curatela presso l'ufficio dello stato civile e l'ufficio pubblico competente per il deposito dei mandati precauzionali al domicilio dell'interessato, se è stata depositata una dichiarazione relativa al curatore.

Art. 402

IV. Conferimento dell'ufficio a più persone

¹ In circostanze particolari è possibile nominare quale curatore più persone.

² Quando conferisce la curatela a più persone, l'autorità di protezione degli adulti stabilisce se l'ufficio va esercitato congiuntamente o ne ri-partisce i compiti fra i singoli curatori.

³ L'esercizio congiunto di una curatela è disposto soltanto con l'accordo delle persone alle quali essa è conferita.

Art. 403 cpv. 1

¹ *Concerne soltanto il testo tedesco*

Art. 406, titolo marginale, e cpv. 3

B. Relazione con l'interessato e le persone vicine

³ Il curatore coinvolge le persone vicine nell'adempimento dei suoi compiti, per quanto ciò sia nell'interesse dell'assistito.

Art. 413 cpv. 2 e 3

² Il curatore è tenuto alla discrezione, eccetto che interessi preponderanti vi si oppongano o l'interessato lo abbia liberato dall'obbligo di discrezione.

³ Le persone vicine e i terzi sono informati sulla curatela, per quanto ciò sia necessario al debito adempimento dei compiti del curatore.

Titolo prima dell'art. 420

Sezione ottava:

Delle agevolazioni per le persone vicine all'interessato

Art. 420

Qualora una persona vicina all'interessato sia nominata curatore, l'autorità di protezione degli adulti può, se le circostanze lo giustificano:

1. dispensarla dall'obbligo di ottenere il consenso per determinati atti o negozi oppure l'autorizzazione dell'autorità di protezione degli adulti per determinati investimenti;
2. concederle agevolazioni riguardo all'obbligo di compilare un inventario, di presentare periodicamente un rapporto o i conti.

Art. 424

Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 426 cpv. 2

² L'onere che sopportano le persone vicine e i terzi e la loro protezione devono essere considerati.

Art. 431 cpv. 1

¹ Al più tardi sei mesi dopo l'inizio del ricovero, l'autorità di protezione degli adulti al domicilio dell'interessato accerta se le condizioni dello stesso sono ancora adempiute e se l'istituto è ancora idoneo.

Art. 439 cpv. 1, frase introduttiva

¹ L'interessato o una persona a lui vicina può adire per scritto il giudice competente del luogo in cui si trova l'istituto nei seguenti casi:

Art. 441a

B^{bis}, Statistica

¹ La Confederazione allestisce una statistica sulle misure di protezione dei minori e degli adulti.

² Il Consiglio federale ordina i rilevamenti necessari conformemente alla legislazione sulla statistica federale.

Art. 443

A. Diritti di avviso

¹ Quando una persona pare bisognosa di aiuto, chiunque può avvisarne l'autorità di protezione degli adulti.

² Anche le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale⁴ possono avvisare l'autorità di protezione degli adulti se una persona pare bisognosa di aiuto. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.

Art. 443a

A^{bis}, Obblighi di avviso

¹ Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale⁵, le seguenti persone sono tenute ad avvisare l'autorità di protezione degli adulti se vi sono indizi concreti che una persona è bisognosa di aiuto ed esse non possono rimediare nell'ambito della loro attività:

1. i professionisti del settore della cura della persona che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con persone bisognose di aiuto;
2. chi, nello svolgimento di un'attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni.

² Adempie l'obbligo di avviso anche chi avvisa il proprio superiore.

³ I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.

Art. 446 cpv. 2^{bis}

^{2bis} Si accerta se vi siano persone vicine all'interessato e, per quanto possibile, le coinvolge nell'accertamento dei fatti.

Art. 448, titolo marginale, e cpv. 1^{bis}–3

^{1bis} Se il procedimento riguarda una persona maggiorenne che pare bisognosa di aiuto, le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale⁶ possono collaborare senza farsi previamente liberare dal segreto professionale. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.

² Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale sono tenute a collaborare se sono state autorizzate a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell'autorità di protezione degli adulti, l'autorità superiore o l'autorità di vigilanza le ha liberate dal segreto professionale. È fatto salvo l'articolo 13 della legge del 23 giugno 2000⁷ sugli avvocati.

³ *Abrogato*

Art. 449b^{bis}

J. Diritti delle persone vicine nel procedimento

Le persone vicine possono far valere i seguenti diritti nel procedimento, eccetto che interessi preponderanti vi si oppongano:

1. il diritto di essere informate se l'autorità di protezione degli adulti ha avviato un procedimento od ordinato una misura nei confronti dell'interessato;
2. il diritto di essere coinvolte nell'accertamento dei fatti;
3. il diritto di consultare gli atti;

⁵ RS 311.0

⁶ RS 311.0

⁷ RS 935.61

-
4. il diritto di essere informate delle decisioni.

Art. 449c, titolo marginale, nonché cpv. 1 n. 1 e 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), e lett. a

K. Obbligo di comunicazione

¹ Qualora ordini, modifichi o revochi misure, l'autorità di protezione degli adulti comunica senza indugio la sua decisione, non appena essa è esecutiva, alle autorità seguenti:

1. *Abrogato*
2. al Comune di domicilio se:
 - a. per una persona maggiorenne ha istituito una curatela generale, a causa di durevole incapacità di discernimento, o

Art. 451 cpv. 1^{bis}–3

^{1bis} Essa informa le persone a lui vicine e i terzi, per quanto ciò sia necessario per l'interessato.

² Chi rende verosimile un interesse può chiedere all'autorità di protezione degli adulti se sussiste una misura di protezione degli adulti e quali ne siano gli effetti.

³ Le autorità amministrative e i giudici possono esigere informazioni, se queste sono necessarie all'adempimento dei loro compiti legali.

Titolo finale art. 14, titolo marginale

V. Protezione degli adulti
1. Misure esistenti
a. All'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008

Titolo finale art. 14a

b. All'entrata in vigore della modifica del

¹ La protezione degli adulti è retta dal nuovo diritto non appena la modifica del entra in vigore.

² Per le curatele con dispensa totale secondo l'articolo 420 nella versione del 19 dicembre 2008 l'autorità di protezione degli adulti provvede d'ufficio ai necessari adeguamenti entro cinque anni dall'entrata in vigore della modifica del

Art. 14b

*Vigente art. 14a**Titolo finale art. 14b, titolo marginale*

2. Procedimenti
pendenti
a. All'entrata in
vigore della
modifica del 19
dicembre 2008

Titolo finale art. 14c

- b. All'entrata in
vigore della mo-
difica del
- ¹ Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della mo-
difica del ... si applica la legge nuova.
- ² L'autorità decide se e in quale misura il procedimento di cui si tratta
debba essere completato.

II

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 17 giugno 2005⁸ sul Tribunale federale*Art. 76 cpv. 1^{bis}*

^{1bis} Nell'ambito della protezione dei minori e degli adulti hanno diritto di ricorrere contro le decisioni di cui all'articolo 72 capoverso 2 lettera b numero 6 anche le per-
sone vicine all'interessato secondo l'articolo 450 capoverso 2 numero 2 del Codice
civile⁹, se hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità precedente o sono
state private della possibilità di farlo.

Art. 132b Disposizione transitoria della modifica del ...

La procedura di ricorso contro le decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore
della modifica del ... è retta dal diritto anteriore.

⁸ RS 173.110

⁹ RS 210

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.